Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/279 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1662 del Consiglio del 3 novembre 2020	L 374	6	10.11.2020

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/279 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 20 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

▼M1

Essa si applica dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2024.

▼B

Articolo 3

Malta è destinataria della presente decisione.